

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Matteo Pronzini  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 8 ottobre 2018 n. 147.18

**Permessi B: persone sospettate di relazioni con la N'drangheta entrano in Ticino come notificati?**

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno ribadire, ancora una volta senza dilungarsi troppo, che per costante prassi, a tutela della protezione dei dati altrui e del segreto d'ufficio, di principio non sono date risposte puntuali concernenti specifici casi individuali.

Rileviamo altresì che la tematica concernente il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini UE/AELS con precedenti penali o vicini ad ambienti malavitosi e i connessi limiti di intervento da parte dell'Autorità cantonale della migrazione è già stata approfonditamente trattata in diversi altri atti parlamentari. In particolare citiamo l'interrogazione 30 luglio 2017 n. 154.17 dal titolo "Permessi B, qual è la reale efficacia delle misure scelte per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata?", ai cui contenuti rinviamo, ritenuto come in parte si riferiscano alla medesima fattispecie di cui al presente atto.

Per meglio comprendere il campo di competenza delle Autorità cantonali della migrazione è opportuno sottolineare come a esse sfugga la facoltà di accertare fatti di rilevanza penale. Ciò anche se a determinate condizioni simili circostanze potrebbero avere delle ripercussioni sul diritto al permesso di soggiorno da queste rilasciato. Per questo motivo l'Ufficio della migrazione ha messo in atto una serie di misure volte a ridurre i rischi di abuso di varia natura e a proteggere l'ordine e la sicurezza pubblici nel limite delle proprie possibilità e competenze.

Per raggiungere meglio tale scopo è evidentemente importante che tutte le Autorità dei diversi livelli istituzionali, laddove possibile, agiscano di concerto e si scambino opportunamente le informazioni necessarie all'adempimento dei propri compiti. Questo aspetto è particolarmente curato dai vari enti coinvolti e la Sezione della popolazione è costantemente impegnata a mantenere i contatti con le altre Autorità e a sensibilizzare queste ultime sull'importanza di una reciproca collaborazione.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Stando ai dati dell'USTAT, oltre il 73% delle ore di lavoro svolte in Ticino dal totale dei notificati è da imputare alle "assunzioni di impiego", cioè lavoratori direttamente assunti da imprese con sede in Ticino per un massimo di 90 giorni. Meno di un terzo viene assunto tramite agenzie di prestito personale svizzere. Tramite quali canali vengono assunti gli altri?

I lavoratori assunti fino ad un massimo di 90 giorni da agenzie di prestito di personale rappresentano il 28.1% del totale delle assunzioni d'impiego (dato USTAT gennaio-settembre 2018). Il rimanente 71.9% è stato assunto direttamente dai rispettivi datori di lavoro.

2. **Gran parte dei controlli nel settore del mercato del lavoro riguardano padroncini e distaccati. Per la terza categoria di notificati, e cioè le “assunzioni di impiego” (15'305 persone nel 2017), quanti e quali controlli vengono effettuati?**

Tutte le notifiche di assunzione d'impiego per i settori in cui è in vigore un Contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale sono inoltrate dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro alle rispettive commissioni paritetiche.

Gli altri lavoratori sono esaminati nell'ambito degli usuali controlli del mercato del lavoro che l'Ufficio ispettorato del lavoro (UIL) conduce costantemente per conto della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone. Non esiste un dato statistico specifico limitato ai controlli delle assunzioni d'impiego.

3. **Nella sentenza del TAF si precisa che, nella valutazione del divieto di entrata in Svizzera decretato, “la SEM ha ritenuto che, malgrado l'archiviazione di detto procedimento (l'inchiesta in materia di organizzazione criminale che lo ha coinvolto) il matrimonio con una persona appartenente ad una famiglia mafiosa sia un elemento atto a confermare la necessità della misura impugnata.”**

Come mai invece la moglie ha ottenuto il permesso B in Ticino pur essendo “una persona appartenente a una famiglia mafiosa”? Tanto più che il marito ha chiesto il permesso alla stessa data, quindi i due avevano intenzione di continuare a vivere assieme.

Senza entrare nei dettagli specifici delle persone indicate dall'interrogante, per completezza è bene specificare che il semplice fatto di appartenere ad una “famiglia mafiosa” non è sufficiente a impedire che sia rilasciato/mantenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell'ALC<sup>1</sup>. Tale aspetto emerge chiaramente anche dalla citata sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF). Tant'è che in essa è specificato che “(...) affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine pubblico, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.” (cfr. DTAF F-1619/2018, consid. 4.6). Questo principio è ribadito più avanti al consid. 7.3 della medesima decisione, dal quale emerge in maniera evidente che una limitazione alla libera circolazione delle persone di cui all'ALC mediante la pronuncia del divieto d'entrata nella fattispecie concreta è stata ammessa ritenuto il comportamento delittuoso mostrato dallo straniero in precedenza, “in ragione segnatamente dell'accertata appartenenza ad un'associazione per delinquere e dell'elevato numero di truffe commesse” e non tanto - come invece sembra si vorrebbe dare ad intendere - per il fatto di aver contratto “matrimonio con una persona appartenente ad una famiglia mafiosa” (cfr. DTAF F-1619/2018, lett. O). Elemento questo preso in considerazione dalla SEM assieme ad altri - quali i precedenti penali, il comportamento particolarmente violento del medesimo nonché il fattivo coinvolgimento con un'organizzazione malavitoso di stampo mafioso - per sostanziare la necessità della misura di divieto da loro emanata.

Alla luce di quanto precede ne discende che se non sono dati i presupposti atti a limitare i diritti di soggiorno derivanti dall'ALC di cui all'art. 5 Allegato I ALC, ovvero se la persona straniera non costituisce una minaccia **effettiva, attuale e sufficientemente grave** per l'ordine pubblico, l'Autorità della migrazione non può negarle, rispettivamente revocarle un permesso UE/AELS.

<sup>1</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

In merito al divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr va poi detto che la competenza per pronunciare tale misura è data alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e all'Ufficio federale di polizia (fedpol). I Cantoni ex art. 81 OASA<sup>2</sup> possono solo farne richiesta all'Autorità federale competente, è tuttavia loro preclusa la facoltà di disporre direttamente simile divieto, pertanto la decisione ultima in merito rimane nelle mani dell'Autorità federale.

**4. Nella sentenza del TAF, si precisa: "Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale."**

Queste considerazioni vengono applicate anche quando si tratta di rilasciare o rinnovare i permessi B? Se sì, come viene valutata la potenziale pericolosità di una persona se l'estratto del casellario giudiziale non riporta nessuna condanna?

Come già indicato nella risposta alla precedente domanda, al momento del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS il principio della libera circolazione sancito dall'ALC può essere limitato unicamente per le ragioni previste dall'art. 5 Allegato I ALC. Al riguardo sono determinanti le Direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 16 cpv. 2 ALC; cfr. Istruzioni OLCP-07/2018 della SEM, cap. 10.4.1). Nella citata sentenza del TAF è peraltro richiamata anche la costante giurisprudenza dell'Alta Corte federale concernente questa tematica, la quale ribadisce tale concetto (cfr. in particolare consid. 4.3 - 4.7). Il passaggio estrapolato dal Deputato deve pertanto essere interpretato inserendolo nel contesto generale. Se è vero che le considerazioni del giudice penale non sono forzatamente vincolanti per l'autorità amministrativa è altrettanto vero che un divieto d'entrata nei confronti di qualcuno che beneficia dell'ALC può essere pronunciato unicamente in presenza di una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6 e DTAF F-1619/2018 consid. 4.6 e 5.1). Il potenziale di pericolosità viene quindi valutato sulla base di più elementi; ogni pratica è di conseguenza trattata in maniera puntuale tenendo conto della situazione personale concreta del cittadino straniero interessato. L'esame è condotto secondo criteri sviluppati in materia di stranieri dalla giurisprudenza e dalla dottrina e il grado degli approfondimenti dipende molto dalle circostanze, dalla complessità dell'incarto e dalle informazioni accessibili all'Autorità della migrazione. Proprio per i diritti sanciti dall'ALC, nell'ambito del rilascio o del rinnovo di un permesso UE/AELS essa non può infatti richiedere in maniera sistematica la produzione di specifiche informazioni concernenti la situazione penale, lavorativa e finanziaria dello straniero. Richieste di questo carattere sono ammesse unicamente se vi sono fondati indizi che giustificano un approfondimento ai fini dell'accertamento dei diritti discendenti dall'ALC. Come è noto a tutti, l'introduzione della richiesta della produzione dell'estratto del casellario giudiziale è una misura straordinaria voluta dallo scrivente Consiglio (benché non condivisa a livello federale) volta a salvaguardare il nostro territorio dopo averne ponderato i benefici e i rischi.

<sup>2</sup> Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201).

Per comprendere a fondo la questione è sicuramente opportuno chiarire che sussistono vari livelli di accesso alle informazioni iscritte al casellario giudiziale. Questo concetto sussiste anche in Svizzera nella misura in cui gli estratti del casellario rilasciati a privati giusta l'art. 371 del Codice penale (CP) contengono meno informazioni rispetto a quanto registrato nel casellario giudiziale ai sensi degli artt. 366, 367 e 369 CP, cui hanno accesso determinate autorità (tra le quali appunto le Autorità cantonali di polizia degli stranieri, art. 367 cpv. 2 lett. g CP) relativamente ai dati utili per l'applicazione delle normative di propria competenza (cfr. anche Ordinanza VOSTRA<sup>3</sup>).

L'Ufficio della migrazione, da quando è stato introdotto l'obbligo di presentazione del casellario giudiziale al momento del rilascio e del rinnovo del permesso, prende pertanto visione dell'estratto rilasciato ai privati. Questa misura nel tempo si è rivelata uno strumento efficace e incisivo grazie al quale è stato anche possibile evitare che a delle persone con dei precedenti penali gravi dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici fosse rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno. In accordo con l'art. 5 cpv. 2 Direttiva 64/221/CEE, giusta l'art. 8 Ordinanza VOSTRA le Autorità svizzere possono chiedere alle Autorità straniere l'estratto del casellario giudiziale (contenente tutte le iscrizioni) solo se sussistono dei fatti concreti inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblici che giustificano la richiesta (cfr. Istruzioni OLCP-07/2018 della SEM, cap. 2.4.2). È bene ricordare che i controlli introdotti e costantemente aggiornati da parte dell'Ufficio della migrazione vertono, tra l'altro, anche ad identificare eventuali indicatori di rischio di questo tipo contribuendo in tal modo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici del nostro Cantone.

**5. In quali casi l'estratto del casellario giudiziale italiano non riporta tutte le condanne, nemmeno se passate in giudicato?**

Il contenuto e i diritti d'accesso al Casellario giudiziale italiano è disciplinato mediante il Decreto del Presidente della Repubblica, 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.p.r. 313/2002).

Giusta l'art. 1 D.p.r. 115/2002 *"il casellario giudiziale è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinanti"*.

Gli artt. 3 - 5 D.p.r. 115/2002 disciplinano in maniera dettagliata i contenuti delle iscrizioni e le relative modalità di cancellazione. Anche nella legislazione italiana i contenuti del certificato generale del casellario giudiziale richiesto da privati differiscono da quelli iscritti nel casellario giudiziale. L'art. 24 D.p.r. 115/2002 prevede infatti che *"nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:*

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;*
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;*
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;*
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'ammnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale ((, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,)) e ai decreti penali; ((11))*

<sup>3</sup> Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331).

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

((m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;)) ((11))

((m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;)) ((11))

n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.(3)

((1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.)) ((11))

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

----- AGGIORNAMENTO (3) Il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."

----- AGGIORNAMENTO (11) Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale."

Si rileva in particolare che giusta i combinati disposti degli artt. 24 cpv. 1 lett. a) D.p.r. 115/2002 e 175 del Codice penale italiano, il giudice può concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nei casi in cui, in una prima condanna, è stata inflitta una pena pecuniaria non superiore a € 516.- oppure una pena detentiva non oltre a due anni. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, se commutata e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 5 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)